



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Prot. n.767/T/20.46 del 13 luglio 2020

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Alle Colleghe ed ai Colleghi,
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario
e di Esecuzione Penale Esterna
LORO SEDI

Oggetto: Nuovo modello custodiale. Tavolo di confronto. Incontro di lunedì 13 luglio 2020.
- Contributo del Si.Di.Pe. -

Colleghe e Colleghi,

oggi pomeriggio si è svolto l'incontro sindacale voluto dal Capo del Dipartimento, Pres. Bernardo Petralia, alla presenza del Direttore Generale del Personale e delle Risorse, Dott. Massimo Parisi, e del Vice Capo del Dipartimento, Dott. Roberto Tartaglia.

L'incontro ha coinvolto le organizzazioni sindacali rappresentative della Dirigenza Penitenziaria, della dirigenza Funzioni Centrali e della Dirigenza del Corpo di Polizia Penitenziaria.

La delegazione di questa Organizzazione Sindacale, che ha preso parte all'incontro in videoconferenza, oltre che dallo scrivente, è stata formata dai componenti del direttivo Elisabetta Zito, Francesco D'Anselmo e Nicola Petruzzelli.

Il Capo del Dipartimento ha dato inizio all'incontro esternando la volontà di sentire tutti i soggetti che operano a diverso titolo nel contesto penitenziario, partendo dalle organizzazioni sindacali rappresentative dell'area dirigenziale, per acquisire, in tempi brevissimi (una settimana al massimo) spunti sull'elaborazione di un nuovo modello custodiale, già in fase di elaborazione e che, tuttavia, non è stato né illustrato né trasmesso alle organizzazioni sindacali convocate.

Seppure in assenza del testo illustrativo dell'ipotesi del nuovo modello custodiale, la delegazione sindacale che ha preso parte all'incontro per il Si.Di.Pe. ha ritenuto utile trasmettere immediatamente l'allegata nota Prot. n.766/T/20.45 del 13 luglio 2020, di pari oggetto, al Sig. Capo del Dipartimento, per fornire da un canto elementi propositivi e d'altro canto "fissare" punti fermi in linea di principio e di diritto da cui, secondo il Si.Di.Pe., non si può assolutamente prescindere nell'adozione del nuovo modello custodiale.

Ringrazio di cuore i Colleghi iscritti, che, numerosi e con tempestività, hanno trasmesso proposte e riflessioni. Vi terrò informati.

Cari saluti e buon lavoro.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott.ssa Grazia DE CARLI

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A - 88100 Catanzaro

twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583 I



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Prot. n.766/T/20.45 del 13 luglio 2020

Al Signor Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Pres. Dott. Bernardo Petralia

ROMA

**OGGETTO: Nuovo modello custodiale. Tavolo di confronto. Incontro di lunedì 13 luglio 2020
- Contributo del Si.Di.Pe. -**

Signor Presidente,

con riferimento alla convocazione relativa a quanto in oggetto, di cui alla nota m_dg.GDAP.08/07/2020.0242550.U della Direzione Generale del Personale e delle Risorse/Ufficio IV-Relazioni Sindacali, finalizzata ad acquisire spunti sull'elaborazione di un "nuovo modello custodiale", con la presente il Si.Di.Pe., che è il sindacato maggiormente rappresentativo del personale appartenente ai ruoli della carriera dirigenziale penitenziaria ex D.Lgs. n.63/2006¹, ritiene opportuno, in questa prima fase del confronto, formulare alcune preliminari osservazioni, riservandosi ulteriori contributi che il prosieguo dei lavori dovesse rendere necessari.

Nel ritenere di grande importanza la materia che si intende trattare, desideriamo esprimere, anzitutto, il nostro apprezzamento per l'iniziativa assunta con questa convocazione, che ci appare coerente con una gestione dell'Amministrazione partecipata con il personale, attraverso i suoi rappresentanti sindacali, *in primis* quelli della dirigenza penitenziaria alla quale, evidentemente, la vigente normativa attribuisce il governo complessivo del sistema carcere. Questa convocazione ci

¹ D.M. 4 giugno 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione "Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio normativo ed economico 2019-2021, riguardante il personale della carriera dirigenziale penitenziaria." (GU n.163 del 30.06.2020).

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A - 88100 Catanzaro

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

sembra espressione di una visione multi-professionale e sistemica del "pianeta carcere". Una vera e positiva novità per la nostra Amministrazione rispetto anche agli anni più recenti anni.

Per ragioni di sistematicità, si ritiene di articolare il presente contributo in punti sintetici che, ovviamente, hanno lo scopo di offrire spunti di riflessione sulla questione portata alla nostra attenzione sotto diversi aspetti, sebbene interconnessi, anche se occorrerebbe che l'Amministrazione chiarisse alcuni aspetti essenziali, per comprendere l'ambito e l'estensione dell'intervento che si propone. Andiamo quindi a esporre quanto segue:

1. Il tavolo di confronto che si intende istituire è finalizzato, come testualmente indicato nella convocazione, ad *"acquisire spunti sull'elaborazione di un nuovo modello custodiale"*.
A riguardo vorremmo comprendere se l'Amministrazione abbia già elaborato un'ipotesi di lavoro. Riteniamo, infatti, che in questo modo il confronto sarebbe più efficace e spedito, anche perché potrebbe essere già definito l'ambito e l'estensione dell'intervento.
2. Tenuto conto della finalità rieducativa, comunque attribuita dalla vigente normativa alla pena, riteniamo che il tavolo dovrebbe confrontarsi anche sul *"modello trattamentale"* e non solo su quello *"custodiale"*, in quanto aspetti interdipendenti e necessariamente connessi fra loro. Da questo punto di vista, se lo scopo è quello di creare un modello conforme alle linee tracciate dalla legislazione vigente (Costituzione, Ordinamento Penitenziario, Regole penitenziarie europee, ecc.), e non potrebbe essere diversamente, più che di *"nuovo modello custodiale"* riterremmo più appropriato e utile parlare di *"nuovo modello trattamentale"* oppure, meglio, di *"nuovo modello gestionale"*. D'altra parte, a mente dell'art. 2, comma 1, del Regolamento di Esecuzione dell'Ordinamento Penitenziario *"L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati"*. Inoltre, la prospettiva multi-professionale del lavoro penitenziario, che deve proiettarsi anche nell'ambito extra-murario, trova analogo fondamento

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A - 88100 Catanzaro

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

normativo nel successivo articolo 4 del Regolamento citato, secondo il quale *“Alle attività di trattamento svolte negli istituti e dai centri di servizio sociale partecipano tutti gli operatori penitenziari, secondo le rispettive competenze. Gli interventi di ciascun operatore professionale o volontario devono contribuire alla realizzazione di una positiva atmosfera di relazioni umane e svolgersi in una prospettiva di integrazioni e collaborazione 2. A tal fine, gli istituti penitenziari e i centri di servizio sociali dislocati in ciascun ambito regionale, costituiscono un complesso operativo unitario, i cui programmi sono organizzati e svolti con riferimento alle risorse della comunità locale; i direttori degli istituti e dei centri di servizio sociale (nдр: oggi uffici di esecuzione penale) indicano apposite e periodiche conferenze di servizio.”*

3. Con queste premesse, riteniamo e siamo convinti che un modello "custodiale" unico (laddove il termine custodiale si deve intendere nel senso già prima richiamato) non pare risponda al dettato normativo che è tutto fondato sull'idea del "trattamento individualizzato" e della "integrazione degli interventi" e che prevede, comunque, la possibilità e il dovere dell'Amministrazione di differenziare il trattamento stesso per le diverse categorie di detenuti, sulla scia di un *modus operandi* ampiamente sperimentato negli anni trascorsi e dal quale si possono trarre spunti senz'altro positivi.

Nell'ambito di queste macro categorie allora si deve parlare di "modelli" differenti di gestione, tanto sotto il profilo custodiale, cioè della sicurezza, quanto sotto il profilo trattamentale della rieducazione e della risocializzazione, profili tutti che, comunque, non possono essere limitati o compressi l'uno a scapito dell'altro, anche se possono ben essere diversamente modulati ed articolati, in relazione alle caratteristiche oggettive e soggettive dei detenuti gestiti nelle diverse sezioni detentive.

In tal senso, riteniamo che i circuiti penitenziari esistenti (AS1, AS2, AS3, MS, quest'ultimo con i suoi sottocircuiti) siano categorie ancora utilizzabili ed adeguate a definire i diversi modelli gestionali e trattamentali.

4. Fermo restando il dovere di individualizzare il trattamento rieducativo, non c'è dubbio che, in relazione ai diversi circuiti detentivi, vanno diversamente orientate le leve della sicurezza e

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A - 88100 Catanzaro

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

delle attività di osservazione e rieducazione: ciò, per un verso, allo scopo di prevenire interventi censori da parte degli organi che svolgono l'attività di vigilanza sull'esecuzione della pena (organi giurisdizionali italiani ed europei, garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà, associazioni che tutelano i diritti dei detenuti); per altro verso, per adeguare e modulare l'offerta rieducativa ai modificati e sempre cangianti bisogni dell'utenza e per commisurare i presidi interni ed esterni ad azioni e gesti emergenti quale fonte di pericolo per la sicurezza penitenziaria, rispetto ai tradizionali pericoli che il sistema penitenziario è stato abituato a contrastare. Devono, in tal senso, farci riflettere le vicende connesse alle devastazioni che di recente parte della popolazione detenuta ha prodotto nelle strutture penitenziarie con il pretesto del diffondersi dell'emergenza da Coronavirus Covid-19.

5. Si è del parere che le attuali circolari sui circuiti, al di là dei criteri che regolano la individuazione del circuito nel quale inserire il singolo detenuto, che coincidono essenzialmente con il titolo del reato, non riportino una disciplina o, meglio, un disciplinare o "modello gestionale" che abbia un carattere di univocità. Questo dato, se per un verso consente lo sviluppo di virtuosismi nell'amministrazione concreta delle carceri, invero molto condizionati anche dai contesti territoriali e specificamente socio-economici, dall'altro lato presenta il rischio di differenze notevoli non solo del "trattamento rieducativo", quanto piuttosto del "regime penitenziario" effettivamente applicato, cioè delle regole e delle prassi concretamente applicate nella vita del carcere: orari di apertura e chiusura delle camere, socialità e uso dei locali comuni, generi che possono essere acquistati al sopravvitto o all'esterno con "domandina" o che possono essere ricevuti dai familiari o per posta o, ancora, che possono essere tenuti nella camera di pernottamento e così via. La delicatezza di questi aspetti imporrebbe, a nostro avviso, una omogeneizzazione gestionale attraverso disposizioni chiare e univoche per evitare che l'Italia penitenziaria si presenti a macchia di leopardo.
6. Un altro argomento importante è quello della così detta "vigilanza dinamica" che, diciamo chiaramente, è parso da sempre più un modello teorico, mai attuato compiutamente e, laddove attuato mai pienamente realizzato se non negli istituti "a custodia attenuata" o nei reparti-sezioni "a custodia aperta". Un modello, questo della "vigilanza dinamica", la cui finalità, mai dichiarata dall'Amministrazione ma percepita da tutti, era quella di trovare risposte alla

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A - 88100 Catanzaro

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

riduzione del personale di polizia penitenziaria per effetto della mancanza di nuove assunzioni conseguenti al blocco del turn-over e al mancato rimpiazzo del personale collocato in quiescenza.

Sappiamo tutti che la "sorveglianza dinamica" (terminologia sostanzialmente coincidente con quello della "vigilanza dinamica") trova indicazione nella Raccomandazione europea R(2006)2 rivolta agli Stati membri sulle Regole Penitenziarie Europee.

A tale riguardo va però detto che essa presuppone una architettura penitenziaria (o quantomeno, una ridefinizione tecnico-logistica degli spazi) e una strumentazione tecnica importanti, in termini di impianti di videosorveglianza, di allarme e di sicurezza, sovente diverse da quelle che troviamo negli istituti, in ragione delle sempre più ridotte possibilità finanziarie stanziare sui capitoli di bilancio di riferimento. Infatti nel corso degli anni si sono registrate risorse economiche assolutamente insufficienti, non solo per il miglioramento e la manutenzione strutturale degli istituti ma anche per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di sicurezza esistenti.

Non solo, ma la "sorveglianza dinamica" è un modo diverso di sorvegliare, che di per se stessa non assicura automaticamente un minore ed un migliore impiego del personale. Il modello del "poliziotto di quartiere", poi, non è, a nostro avviso, praticabile nel carcere, perché il rapporto tra detenuto e poliziotto penitenziario non potrà mai essere, per ovvi motivi, come quello tra cittadino e poliziotto. Inoltre, il metodo di vigilanza della "sorveglianza dinamica", ove inteso come mero controllo da remoto, è scarsamente funzionale alla partecipazione del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria alle attività di osservazione e trattamento rieducativo, funzione questa che pure è attribuita come compito istituzionale dalla legge istitutiva del Corpo stesso (ex art. 5 L. 395/1990). D'altronde, mentre il Parlamento nell'articolo 1, comma 85, lettera r) della Legge 23/06/2017 n. 103 recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario", aveva introdotto la "...previsione di norme volte al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, **la sorveglianza dinamica**", in realtà il Legislatore delegato non ha esercitato affatto tale delega, sicché quella della sorveglianza dinamica rimane ancora la sperimentazione, a macchia di leopardo, di una prassi operativa ancora tutta da validare e da verificare. Prova ne sia che il precedente Capo Dipartimento aveva a suo tempo istituito una "Commissione permanente per la valutazione ed il



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

controllo delle modalità di attuazione della vigilanza dinamica e della custodia aperta negli Istituti Penitenziari” ². Sarebbe, a questo proposito utile, proficuo e necessario conoscere lo stato dei lavori di quella Commissione, i dati raccolti e le proposte avanzate sia della Commissione stessa sia dalle OO.SS. degli altri comparti di contrattazione che sono state all'uopo interpellate e coinvolte nei lavori. Tra queste Organizzazioni Sindacali ci si limita ad osservare che non vi erano quelle della dirigenza penitenziaria, in ossequio ad una quanto meno discutibile prassi all'epoca vigente.

7. Alla sorveglianza dinamica è sempre stata associata la figura delle "Squadre di pronto intervento" per i casi in cui fosse necessario riportare l'ordine all'interno delle sezioni detentive. Ma il mantenimento dell'ordine è, a nostro avviso, un obiettivo che di norma va perseguito con la prevenzione, cioè con una presenza vigile del personale, che impara a conoscere i detenuti ed a sempre meglio decifrare nel tempo i loro comportamenti anche nelle dinamiche di relazione tra detenuti e tra questi e il personale tutto.


L'idea di demandare solo o essenzialmente alle videocamere la vigilanza, in vero, priva gli operatori della sicurezza e del trattamento dell'osservazione diretta del detenuto nelle dinamiche relazionali e comportamentali, cioè di quella osservazione che fornisce informazioni non diversamente acquisibili e che consente anche di intercettare e decifrare situazioni, circostanze, malesseri e disagi, essenziali non solo al fine di prevenire situazioni pregiudizievoli per la sicurezza penitenziaria (si pensi non solo alle rivolte ma anche a eventuali piani di evasione o ad altre azioni che possono minare l'ordine e la sicurezza dell'istituto) ma anche per preservare l'incolumità del detenuto che, ricordiamo, è affidato alla custodia dell'Amministrazione penitenziaria (si pensi anche al tema del rischio suicidario e dell'auto e dell'etero aggressività).

Naturalmente questo discorso non vale per tutti i circuiti penitenziari, o comunque non per tutti allo stesso modo, ma certamente assume valore rispetto al circuito di AS, ed a quello di MS, solo se il tempo e lo spazio trattamentali non siano riempiti di contenuto. In tal senso, il modello di "sorveglianza dinamica" ci pare coerente per gli istituti a custodia attenuata e per i reparti o sezioni a custodia aperta, ma va pur sempre riempito di contenuti trattamentali, pena il ridurlo

² Cfr nota m_dg.GDAP PU – 0156747 – 10/05/2018

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A - 88100 Catanzaro

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

ad una pericolosa autogestione dei detenuti, interrotta solo da estemporanei interventi repressivi.

8. A questo riguardo dobbiamo aprire un altro capitolo, quello dei contenuti trattamentali del tempo della carcerazione, utili alla rieducazione e al reinserimento sociale e non meramente e solo ludico e ricreativi. Questo aspetto risente molto delle differenze socio-economiche delle diverse aree del Paese e richiederebbe, nei contesti più depressi e deprivati, interventi statali compensativi adeguati sul piano delle risorse finanziarie, umane e strumentali da impegnare. Nello specifico, infatti, le attività trattamentali presuppongono una dotazione organica di personale dell'area pedagogica e che, in generale, è oltremodo insufficiente.

9. Si sente molto parlare del fenomeno delle aggressioni dei detenuti al personale penitenziario, che sarebbe in aumento. Riteniamo vada a riguardo effettuato uno studio accurato, non basato meramente sui dati statistici degli "eventi critici", perché sovente nei dati registrati mancano informazioni importanti sulle cause del comportamento del detenuto, che sarebbe utile conoscere per studiare i possibili interventi rivolti a rimuoverle e meglio ancora a prevenirle.

Occorre molta attenzione a non dare per scontato che la causa delle aggressioni sia sempre individuabile nella maggiore apertura delle camere o nella "custodia aperta": sarebbe una valutazione semplicistica, che non tiene conto delle cause reali che stanno a monte del comportamento aggressivo. A nostro parere non è attraverso una "chiusura" *tout court* che il fenomeno può essere risolto ed in ogni caso vanno tenute presenti le conseguenze e le reazioni dei detenuti in presenza di una modifica repentina del regime penitenziario in vigore. Un dato certo è che oramai il problema del disagio mentale in carcere è diventato una vera e propria emergenza, a causa dell'insufficienza dei posti nelle REMS e delle carenze del servizio Sanitario penitenziario dopo il suo passaggio al S.S.N. In vero, relativamente alla quantità di "eventi critici" sembra opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che il "dato numerico" che oggi possiamo leggere è il risultato di un'attività di rilevazione meticolosa, voluta dall'Amministrazione negli ultimi anni, e non va letto isolatamente nella serie storica quale incremento del fenomeno delle aggressioni. Infatti, nel passato, finanche recente, la rilevazione, sia per assenza di banche dati strutturate ed evolute dal punto di vista informatico,

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A - 88100 Catanzaro

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

quali sono quelle attuali, sia per la limitata attenzione per la rilevazione stessa, si disponeva di dati parziali ed imprecisi.

10. D'altra parte, a nostro modo di vedere, non è immaginabile un ritorno al passato *sic et simpliciter*, generalizzato o meno, poiché il nostro Paese deve confrontarsi da una parte con le linee direttive che vengono dalla normativa europea e dall'altra parte con quelle che la comunità sociale e penitenziaria oramai considera come conquiste di civiltà ascrivibili alla sfera dei diritti. In tal senso, non va sottovalutato il potere di orientamento e di intervento, già richiamato, degli organi che svolgono l'attività di vigilanza sull'esecuzione della pena, quali gli organi giurisdizionali italiani ed europei, il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà, le associazioni che tutelano i diritti dei detenuti. Pensiamo, per un attimo, solo a titolo esemplificativo e sotto altro aspetto, a cosa ha significato il rischio che non fossero più autorizzabili i video-colloqui. Una misura questa che, detto per inciso, a nostro avviso dovrebbe essere inserita strutturalmente in alternativa al colloquio in presenza per diverse ragioni: la sua utilità per l'Amministrazione, perché ridurrebbe i rischi penitenziari discendenti da contatti diretti dei detenuti con i familiari e perché comporterebbe minore impiego di personale di polizia penitenziaria con conseguente risparmio di risorse umane e finanziarie per prestazioni di lavoro straordinario; la possibilità che essa fornisce ai detenuti meno abbienti che possono così mantenere i rapporti familiari ed affettivi senza gli oneri economici conseguenti agli spostamenti degli aventi diritto dal loro domicilio alle carceri. In tal senso sembra pure orientato il Parlamento che ha introdotto l'articolo 221, comma 10, nel testo di conversione in Legge del Decreto Legge n. 34/2020: *"Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati ai sensi degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, su richiesta dell'interessato o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate, possono essere svolti a distanza mediante, ove possibile, le apparecchiature e i collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei casi di cui al presente comma può essere autorizzata oltre i limiti stabiliti dall'articolo 39, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e dal*



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

predetto articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018."

L'approccio più adeguato, a nostro avviso, è quello che, partendo dall'esistente, sia volto a migliorare (non a eliminare) l'attuale modello gestionale, superando i fattori che producono gli effetti indesiderati. In questo senso, riteniamo che possa farsi molto su diversi aspetti; selezione dei detenuti per aperture differenziate, coinvolgendo tanto gli operatori del trattamento quanto quelli di polizia, nell'ambito del gruppo di osservazione e trattamento per i condannati; potenziamento dei meccanismi premiali e, conseguentemente, di reversibilità del regime di maggiore apertura in caso di comportamenti con esso confliggenti, ecc.

11. Sotto l'aspetto sopra enunciato sarebbe a nostro avviso utile, per il perseguimento di *standard* adeguati di sicurezza, prevedere un sistema di premialità nel trattamento penitenziario, un sistema, cioè che, fermi restando i diritti di base, offra maggiore apertura in relazione al comportamento che il detenuto mantiene nel corso della detenzione, con la possibilità, quindi, di gestire il regime penitenziario e di modularlo, in senso ampliativo o restrittivo.

A titolo esemplificativo ricordiamo pure che prima del 2000, anno di entrata in vigore del nuovo Regolamento di Esecuzione all'Ordinamento Penitenziario, esistevano i cosiddetti "colloqui e telefonate premiali" cioè aggiuntivi a quelli ordinari previsti e che questi erano concessi dal Direttore al detenuto sulla base della regolarità della sua condotta e revocati ove questa venisse meno.

12. Non va poi trascurata la necessità, di coinvolgere, da subito, nei lavori anche la dirigenza e gli operatori dell'area penale esterna e, quindi, la competente Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, in quanto, come è noto, le problematiche del trattamento intramurario e della sicurezza delle carceri sono strettamente legate alle dinamiche ed alle problematiche personali, familiari e sociali dei detenuti ed alle loro reali e concrete possibilità di reinserimento sociale. Prova ne sia che i contatti con la famiglia e con la comunità esterna sono uno degli elementi fondamentali del trattamento penitenziario.

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A - 88100 Catanzaro

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Confidando che gli spunti di riflessione offerti siano attentamente valutati, ci riserviamo, laddove richiesti, di fornire più approfonditi contributi di lavoro al tavolo in argomento.

Con i più cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott.ssa Grazia DE CARLI

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI